

Autorimesse a box affaccianti su spazio a cielo libero con numero di box superiore a nove.¹

Da più parti pervengono a questo ministero quesiti in ordine all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle autorimesse a box (definiti al punto 0 del D.M. 1-2-1986) individuate nel punto 2.3 del D.M. 1-2-1986.

Al riguardo si ribadisce che, in base al D.M. 16-2-1982 punto 92, non sono soggette ai controlli dei vigili del fuoco le autorimesse private aventi capacità di parcheggio non superiore a nove autoveicoli.

Al punto 2 del D.M. 1-2-1986 sono indicate le norme di sicurezza antincendi per le autorimesse aventi capacità di parcheggio non superiore a nove autoveicoli: tra queste, al punto 2.3, sono specificate le autorimesse miste o isolate a box affaccianti su spazio a cielo libero anche con un numero di box superiore a nove.

Dalle suddette disposizioni legislative si evince chiaramente che le autorimesse in oggetto, purché ciascun box abbia accesso diretto da spazio a cielo libero, come indicato al penultimo comma del punto 1.2.0 del D.M. 1-2-1986 già citato, non rientrano nel punto 92 del D.M. 16-2-1982.

Le disposizioni contenute nel punto 2 del D.M. 1-2-1986 devono comunque essere osservate sotto la responsabilità dei titolari della attività, fatta salva la possibilità dei comandi provinciali dei vigili del fuoco di effettuare sopralluoghi di controllo come previsto all'art.14 del D.P.R. 29-7-1982, n.577.

¹ Le autorimesse miste o isolate (a box affaccianti su spazio a cielo libero) ed i parcheggi all'aperto o su terrazze non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.